

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Si intende per **impianto di distribuzione carburante**, il **complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché i servizi e le attività accessorie**.

I distributori di carburante possono essere ad uso pubblico oppure ad uso privato.

Per impianti di distribuzione carburanti per **autotrazione ad uso privato** si intendono **tutte le attrezzature fisse o mobili senza limiti di capacità** ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinate al **riifornimento esclusivo di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di imprese produttive o di servizio**. Per **rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione** nonché **tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio** ad esclusione degli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche.

Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore (Self-service). Si intende per **Self-service prepagamento**, il **complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale**, delle quali **l'utente si serve direttamente** provvedendo **anticipatamente al pagamento del relativo importo**.

Si intende per **Self-service post-pagamento** il **complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento**. Ai sensi dell'art. 1 punto 1.3 della Delibera di Consiglio regionale n. 355/2002 un impianto si definisce di utilità pubblica qualora la sua distanza dall'impianto più vicino risulti superiore a 15 Km in pianura e a 5 Km in Appennino. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto della segnaletica stradale.

Con la Legge 133/2008, è stata introdotta la liberalizzazione completa del settore, per cui l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli con finalità commerciali relativi a contingentamenti numerici, distanza minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi. Con la Legge n. 27/2012, è stata introdotta una ulteriore liberalizzazione nell'esercizio dell'attività di distribuzione del carburante.

All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti è sempre consentito:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto dei criteri sulla sorvegliabilità dei locali e delle norme urbanistiche edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei requisiti di onorabilità e professionali;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, tenuto conto delle disposizioni della legge n. 1293/1957, l'esercizio della rivendita di tabacchi, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti costruzione o mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

Per **ristrutturazione totale dell'impianto** di distribuzione carburanti si intende il completo rifacimento dell'impianto esistente, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi, nell'arco di tre anni. **Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali** dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

Non sono soggetti all'obbligo di erogazione del gas gli impianti che presentino una delle seguenti impossibilità tecniche, fatte valere dal titolare dell'impianto di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti:

- a) per il GNC e per il GNL: presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 2016;
- b) per il GNC: lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- c) per il GNL: distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1.000 chilometri.

Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e per il GNL e quindi l'esenzione è prevista solo in presenza di una delle cause di impossibilità tecnica per il GNC ed una delle cause di impossibilità tecnica per il GNL.

Impianti di distribuzione monoprodotto ad uso pubblico con erogazione del gas naturale

È consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il metano, in forma gassosa o liquefatta, e dotati di punti ricarica di potenza elevata o almeno veloce ovvero un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW.

Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- 1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
- 2) ultraveloce: superiore a 50 kW.

REQUISITI

REQUISITI OGGETTIVI

Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del locale/zona oggetto dell'intervento;

- Tutti i nuovi impianti di distribuzione di carburante ad uso pubblico devono essere **dotati** di:
 - a) **almeno due colonnine multi-dispenser a doppia erogazione per benzina e gasolio** e, al di fuori della zona appenninica, di almeno due erogatori o un doppio erogatore di metano, ai quali deve essere garantita una capacità di compressione minima di 450 mc/h, o di GPL;
 - b) **servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità, con almeno un posto di parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici nell'orario del servizio assistito;**
 - c) **impianto di videosorveglianza a circuito chiuso**, da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito;
 - d) **impianto fotovoltaico o ad altre fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica con potenza installata di almeno 8 KWp, o sistema di cogenerazione a gas ad alto rendimento.** Nel caso in cui quanto sopra non sia tecnicamente possibile, la dotazione si intende soddisfatta con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove ha sede l'impianto, ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
 - e) **locale** per il ricovero del gestore pensilina di copertura delle aree di rifornimento;
 - f) **serbatoi per benzina e gasolio** di capacità complessiva pari ad almeno mc 60 e idonei al rifornimento di almeno quattro tipologie di prodotti; al di fuori della zona appenninica, qualora l'impianto eroghi GPL, uno o più serbatoi per GPL di capacità complessiva pari ad almeno mc 30 **del prodotto gas naturale, in forma gassosa (GNC) o liquefatta (GNL), anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata** almeno veloce di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. n. 257 del 2016, questo punto vale anche per gli impianti oggetto di ristrutturazione totale, localizzati al di fuori della zona appenninica.
 - g) In tutte le zone comunali di cui al D.M. 2 aprile 1968 è possibile l'installazione, la trasformazione o l'integrazione degli impianti esistenti, non dichiarati incompatibili, con colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
- L'impianto deve essere localizzato in una zona nella quale è consentito lo svolgimento dell'attività di distributore di carburanti in base agli strumenti urbanistici vigenti;
- Devono essere rispettate le disposizioni in materia di prescrizioni fiscali, la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione Emilia-Romagna emanate ai sensi del D.lgs. 32/1998;
- Devono essere rispettate le prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione antincendi;
- Gli impianti devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni in materia edilizia, ovvero devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia e agibilità o della dichiarazione del direttore dei lavori, presentata ai sensi del dpr 160/2010 con la comunicazione di fine lavori, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;
- Gli impianti della rete ordinaria e autostradale, anche in sospensiva ai sensi delle normative regionali di riferimento in materia di distribuzione dei carburanti devono essere iscritti all'anagrafe dei distributori di carburanti tramite il portale impresa in un giorno. Sono invece esclusi gli impianti di uso privato, avio e per natanti in quanto non ricompresi nell'anagrafe.



PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di distributore carburanti, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it>:

- **D.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32** - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **D.M. 31 ottobre 2001** - Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti;
- **Delibera Consiglio regionale 8 febbraio 2002, n. 355** - Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti;
- **Delibera Consiglio regionale 5 maggio 2009, n. 208** - Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti;
- **D.M. 2 marzo 2018** - Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;
- **Delibera Giunta regionale 18 novembre 2019, n. 2065** – Misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale, in attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;